

**Comune di Barano d'Ischia**  
Stazione di cura, soggiorno e turismo  
(Provincia di Napoli)  
**UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI**  
081906728 – lavoripubblici@comunebarano.it

**DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP**

n. 13 del 20/03/2014

(R.G. 99)

**Oggetto:** Gara per la Concessione di Servizi per **IL TRASPORTO PUBBLICO CON TRENINO TURISTICO SU GOMMA PER UNA DURATA DI CINQUE ANNI**. CIG Z160992417 Presa d'atto impossibilità di immediata attivazione del Servizio. Provvedimenti.

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di marzo, nel proprio Ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. – Settore VIII – LL.PP**

**Premesso che:**

- 1- Con Delibera di G.C. n. 24 del 28/02/2013 l'Amministrazione ha stabilito di:
  - Istituire il servizio di trasporto sul percorso turistico individuato utilizzando i due trenini turistici su gomma di proprietà del Comune di Barano d'Ischia senza limiti territoriali di utilizzo;
  - individuare
    - A) a mezzo di procedura di gara la società cui affidare la concessione del servizio in parola;
    - B) il Responsabile UTC-LL.PP. procederà all'approvazione degli atti propedeutici e necessari all'affidamento del servizio e alla sottoscrizione del relativo contratto;
  - stabilire
    - A) che dalla ditta/ società che gestirà il servizio pagherà un canone per l'affidamento del servizio stesso a totale vantaggio del Comune di Barano d'Ischia;
    - B) che i ricavi della bigliettazione saranno interamente introitati dalla ditta/ società che gestirà il servizio
  - non individuare il numero di corse minime giornaliere che dovranno essere effettuate né la tariffazione, lasciandolo tali dettagli alla libera iniziativa dell'aggiudicatario del servizio.
- 2- Con Avviso del 12.03.2013 quest'ufficio ha invitato tutte le ditte interessate a manifestare il loro interesse a vedersi affidata la concessione del servizio;
- 3- con Determina n. 13 (RG 109) del 18.04.2013 è stato deciso di contrarre a mezzo procedura ristretta di cui al del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 con le modalità di cui all'art. 30 invitando le sei ditte che hanno manifestato interesse;
- 4- le procedure di gara si sono svolte e la Commissione ha redatto il conclusivo Verbale di gara in data 10 maggio 2013, col quale la Commissione stessa, avendo valutato positivamente la proposta tecnica del concorrente TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA arl, con sede in Sorrento (NA), via San Renato n. 15, ha preso visione dell'offerta del concorrente stesso così formulata:
  1. aumento offerto rispetto al canone a base d'asta: 1.000 € annui;
  2. importo globale annuo dell'offerta: 6.000,00;

- 5- con determina n. 16 del 13.05.2013 (RG. 117) è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria alla concorrente TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA arl;
- 6- la società TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA arl, con note trasmesse all'Amministrazione Provinciale nn. 55905 e 55907 ha chiesto alla stessa l'autorizzazione in materia di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 3/2002;
- 7- che l'Amministrazione Provinciale ha comunicato, con nota prot. arr. 5870 del 25.07.2013, un sopralluogo per il giorno 30.07.2013;
- 8- che la società TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA arl, con nota prot. arr. 6785 del 10.09.2013 ha comunicato che l'Amministrazione Provinciale non ha ancora dato il necessario nulla osta ai percorsi e ha chiesto la possibilità di stipulare il contratto di affidamento del servizio di trasporto a partire dal 2014;
- 9- che a tutt'oggi non risulta essere stato emesso il nulla osta dell'Amministrazione Provinciale;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra, di dover stipulare un diverso rapporto contrattuale con la società TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA arl, con sede in Sorrento (NA), via San Renato n. 15 in modo che - nelle more dell'ottenimento del nulla osta dell'Amministrazione Provinciale, e, comunque non oltre il 31.12.2015 - i trenini di proprietà comunale siano adeguatamente mantenuti, possano essere usati una tantum dal concessionario individuato e l'Ente possa iniziare a percepire un canone di locazione

**VISTO** il D. L.gs n. 163 del 12.04.2006;  
il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010

**VISTO** il decreto sindacale n. 45 del 03.01.2013 di conferimento allo scrivente dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore VIII - LL.PP ;

#### **DETERMINA**

- 1 di prendere atto che allo stato non è possibile avviare il Servizio di trasporto pubblico con trenini di cui alla Delibera di G.C. n. 24 del 28/02/2013 per l'assenza del nulla osta dell'Amministrazione Provinciale;
- 2 di approvare l'allegato schema di scrittura privata tra il Comune e la predetta società TORQUATO TASSO SOCIETA' COOPERATIVA arl che preveda la locazione dei trenini per un canone annuo di € 6.000,00 pari a quello offerto per l'istituzione del Servizio;
- 3 di contrarre nel senso di cui sopra ponendo all'atto il limite del 31.12.2015 e prevedendo che - anche prima di questa data - il servizio sarà istituito a condizione di ricevere i necessari nulla osta ed autorizzazioni;
- 4 di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa, ma al contrario l'ente comincia a percepire un canone anche senza aver istituito il servizio trasporto con i trenini.

La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella raccolta di cui all'art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche, una è conservata nell'ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una nell'Ufficio ragioneria

per gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario per opportuna conoscenza, ed una è pubblicata all'Albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL Responsabile dell'UTC - LL.PP.  
(Ing. Giuseppe DI MEGLIO)

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)

Appone

Il visto di regolarità contabile e

Attesta

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato al n. \_\_\_\_\_ sull'intervento \_\_\_\_\_ capitolo \_\_\_\_\_.

Nella residenza comunale, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(dott. Ottavio Di Meglio)

Il Segretario Comunale

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Data

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

## CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI

TRA

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BARANO D'ISCHIA (NA)  
di seguito denominata col termine di "Locatore"

E

**La società TORQUATO TASSO SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.  
di seguito denominata col termine di "Locatario"**

L'ANNO 2014, IL GIORNO \_\_\_\_\_ DEL MESE DI MARZO PRESSO \_\_\_\_\_ DEL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA, SI SONO COSTITUITI:

**A. L'ENTE COMUNE DI BARANO D'ISCHIA**, CON SEDE IN BARANO D'ISCHIA (NA), VIA C. BUONO SNC, C.F. 03949260636, AI FINI DEL PRESENTE ATTO RAPPRESENTATA, AI SENSI DELL'ART. 107 C. 3 LETT. C) DEL D. LGS. N. 267/00, DAL DOTT. \_\_\_\_\_, NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_ COD. FISC. \_\_\_\_\_, NELLA SUA QUALITÀ DI \_\_\_\_\_;

**B. L'IMPRESA TORQUATO TASSO Società Cooperativa ar.l.**, CON SEDE LEGALE IN VIA XXIV MAGGIO N.315, 86170 ISERNIA (IS) E SEDE SECONDARIA IN VIA SAN RENATO N. 15,80067 SORRENTO (NA), P.IVA 01264261213 E C.F. 01583720634 RAPPRESENTATA DAL SIG. RONCA ALFONSO NATO A PIANO DI SORRENTO (NA) IL 14 OTTOBRE 1969 COD. FISC. RNC LNS 69R14 G568F , NELLA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELEGATO AUTORIZZATO ALLA STIPULA DEL PRESENTE ATTO;

PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI N. 2 TRENINI TURISTICI TIPO TSCHU TSCHU IN DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

LE PARTI CONTRAENTI, COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE,

### **Premesso che**

- Il Locatore è proprietario dei seguenti veicoli:

MARCA	TIPO	TELAIO	TARGA
ROAD TRAINS TSCHU TSCHU DRG	TRATTORE	W09DRG23590R49089	EC122HS
ROAD TRAINS TSCHU TSCHU STG	RIMORCHIO	W09DRG23090R49090	AF28242
ROAD TRAINS TSCHU TSCHU STG	RIMORCHIO	W09DRG23090R49091	AF28241

ROAD TRAINS TSCHU TSCHU DRG	TRATTORE	W09DRG23590R49086	EC121HS
ROAD TRAINS TSCHU TSCHU STG	RIMORCHIO	W09DRG23090R49087	AF28239
ROAD TRAINS TSCHU TSCHU STG	RIMORCHIO	W09DRG23090R49088	AF28240

- che il Locatario ha dichiarato il proprio interesse ad acquisire in locazione i veicoli di cui al punto precedente;

## STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1 - PREMESSA

1. LA PREMESSA È PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO.

### ARTICOLO 2 - OGGETTO

1. Il Locatore costituisce a favore del Locatario il diritto d'uso su n. 2 (due) trenini turistici su gomma di seguito riportati:

MARCA	TIPO	TELAIO	TARGA
ROAD TRAINS TSCHU TSCHU DRG	TRATTORE	W09DRG23590R49089	EC122HS
ROAD TRAINS TSCHU TSCHU STG	RIMORCHIO	W09DRG23090R49090	AF28242
ROAD TRAINS TSCHU TSCHU STG	RIMORCHIO	W09DRG23090R49091	AF28241
ROAD TRAINS TSCHU TSCHU DRG	TRATTORE	W09DRG23590R49086	EC121HS
ROAD TRAINS TSCHU TSCHU STG	RIMORCHIO	W09DRG23090R49087	AF28239
ROAD TRAINS TSCHU TSCHU STG	RIMORCHIO	W09DRG23090R49088	AF28240

2. I veicoli saranno trasferiti dal Locatore ed accettati dal Locatario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
3. Al termine del contratto, i veicoli concessi in locazione saranno sottoposti a collaudo a spese del Locatario al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi effettuati nel corso della durata contrattuale. Il Locatario sarà comunque chiamato a rispondere dell'eventuale deterioramento dei mezzi che vada oltre la normale usura.

### ARTICOLO 3 - DURATA

1. Il Locatore cede in locazione al Locatario i veicoli di cui al precedente art.2 fino al 31.12. 2015

### ARTICOLO 4 - CANONE DELLA LOCAZIONE

1. Per l'utilizzo dei veicoli il Locatario pagherà al Locatore un canone annuo pari a € 6.000,00 oltre IVA, a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate IT92I0103039740000000269003. Per il 2014 il pagamento avverrà entro 15 gg dalla stipula del presente atto in misura proporzionale alla frazione d'anno. Per il 2015 il pagamento avverrà entro 15 gennaio 2015.

### ARTICOLO 5 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL LOCATORE

1. Il Locatore si impegna a fornire al Locatario l'utilizzo di n. 2 trenini turistici su gomma costituiti ciascuno da una locomotiva e due vagoni.

## **ARTICOLO 6 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL LOCATARIO**

1. Il Locatario si obbliga a tenere ricoverati i veicoli, per tutta la durata contrattuale, in aree custodite.
2. Il Locatario è responsabile:
  - del pagamento della tassa automobilistica e delle assicurazioni;
  - della manutenzione ordinaria e straordinaria, garantendo caratteristiche di sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa, sia con riguardo alla carrozzeria, sia alle parti meccaniche;
  - delle revisioni periodiche prescritte dalla normativa vigente assumendone le relative spese;
3. Il Locatario, è obbligato in solido con l'autore delle violazioni, al pagamento delle sanzioni amministrative in caso di infrazioni al codice della strada e si impegna sin d'ora a tenere indenne il Locatore.
4. Il Locatario si impegna ad assicurare a sua cura e spese i beni oggetto del contratto, dalla data di consegna dei beni sino alla data della loro riconsegna e rilascia la copia della polizza al Locatore, stipulando con primaria compagnia assicuratrice apposite polizze autonome, per i rischi e i massimali indicati di seguito:
  - Responsabilità civile, con massimale persone assicurato di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) e massimale cose € 1.000.000,00 (euro un milione);
  - Incendio e Furto, con somma assicurata pari a € 75.000,00 (euro settantacinquemila) per trenino;
  - Eventi socio politici e atti vandalici, con somma assicurata pari a € 75.000,00 (euro settantacinquemila) per trenino;
5. Le spese e ogni altro onere connesso alla custodia ed alla amministrazione ordinaria dei veicoli sono a carico esclusivo del Locatario;
6. Il Locatario si obbliga a restituire gli automezzi allo scadere del contratto in perfetta funzionalità, a meno del normale deterioramento avuto nel corso degli anni.

## **ARTICOLO 7 – CONSEGNA DEI VEICOLI**

1. Il Locatario verrà immesso nel possesso dei veicoli previo verbale di consegna e non prima di aver adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 del precedente articolo;
2. Il Locatario riconosce che tutti i rischi inerenti all'uso dei veicoli suddetti ed al loro funzionamento ed alla loro custodia rimarranno dal giorno della consegna a suo totale carico, anche se dipendenti da cause di forza maggiore.
3. La restituzione dei veicoli avverrà nel luogo concordato tra le parti e previo verbale di restituzione con il quale si accerteranno le condizioni d'uso.

## **ARTICOLO 8 – MANUTENZIONE DEI VEICOLI**

1. Il Locatario assume a suo carico, indistintamente, tutte le spese inerenti l'ordinaria manutenzione dei veicoli concessi in comodato, nonché eventuali aggravii insorgenti dall'adempimento degli oneri di ordinaria manutenzione ed anche eventuali interventi di carattere straordinario che si rendessero necessari. Più in generale il Locatario garantisce il buon uso dei veicoli e la loro conservazione secondo l'ordinaria diligenza.
2. Sarà sempre messa a disposizione del Locatore la possibilità di ispezionare i veicoli stessi in qualsiasi momento da persona di sua fiducia.
3. Il Locatario si dichiara edotto dello stato attuale di manutenzione e consumo in cui si trovano i veicoli.

## **ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Qualora il Locatario non rispetti gli obblighi contrattuali nei modi e tempi prefissati o si renda colpevole di gravi inadempimenti, il Locatore si riserva il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, a spese e danno del Locatario.

#### **ARTICOLO 10 - REGISTRAZIONE**

1. Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo nei casi d'uso con relativa spesa a carico del Locatario.

#### **ARTICOLO 11 – LEGGE APPLICABILE E FORO CONVENZIONALE**

1. IL PRESENTE CONTRATTO È REGOLATO DALLA LEGGE ITALIANA. PER OGNI EVENTUALE CONTROVERSIA RELATIVA A CONTRATTO ED IPOTESI IN ESSO PREVISTE, LE PARTI STABILISCONO LA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL FORO DI NAPOLI.

#### **ARTICOLO 12 – Comunicazioni e elezione di domicilio**

1. Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto sono effettuate in lingua italiana. A tutti gli effetti contrattuali il Locatore e il Locatario scelgono il proprio domicilio presso la sede legale indicata nel contratto. Il Locatario comunicherà tempestivamente al Locatore e vv, eventuali variazioni di domicilio; fino a quel momento resta valida a tutti gli effetti ogni comunicazione o notifica fatta all'ultimo domicilio. Tutte le comunicazioni previste dalla legge o dal Contratto, potranno essere effettuate utilizzando il servizio postale, il telefax o l'indirizzo di posta elettronica.

Fatto, letto e sottoscritto in Barano d'Ischia il \_\_\_\_\_

**PER IL LOCATORE**

**PER IL LOCATARIO**

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc. le parti tutte dichiarano di aver attentamente letto e compreso, e pertanto di approvare espressamente gli artt. da 1) a 12).

**PER IL LOCATORE**

**PER IL LOCATARIO**